

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 08.04.2016	Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione ceneri.-
---------------------------	--

L'anno **2016** addì **8** del mese di **aprile** alle ore **18,00** nella Sala Consiliare del Comune di Posada.

Alla 1^a convocazione in seduta "Straordinaria urgente" di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SINDACO TOLA ROBERTO PRESENTE

	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
01	BONO ILIANA		SI
02	CAREDDU GIORGIO	SI	
03	CONTU LUIGI		SI
04	COSTAGGIU ANNA	SI	
05	COSTAGGIU MARCELLO ANTONIO		SI
06	FRESU GIORGIO	SI	
07	MURGIA GIUSEPPE	SI	
08	MURGIA MIRKO	SI	
09	RUIU PIETRO MATTEO		SI
10	VARDEU ELENA	SI	
11	VENTRONI MARCO ANTONIO	SI	
12	VENTRONI MAURIZIO	SI	

PRESENTI N° 9 ASSENTI N° 4

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il **Sig. Dr. TOLA Roberto** nella sua qualità di **SINDACO**

Assiste il **Segretario Comunale Dr.ssa DELEDDA Graziella**

Il Presidente nomina scrutatori i Sigg.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'opportunità, nelle more dell'approvazione del Regolamento dei Servizi Cimiteriali del Comune di Posada di disciplinare la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri dei defunti, nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n° 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e della Legge Regione Sardegna 22 febbraio 2012, n° 4, recante "Norme in materia di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie";

RICHIAMATE altresì le norme e le direttive compatibili di cui al DPR n° 285/1990 (ordinamento di polizia mortuaria) e alle Circ. MS n° 24/1993 e Circ. MS n° 10/1998 e al D.P.R. n° 254/2003;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il cui art. 42, 2° comma, lett. a), attribuisce a quest'organo la competenza ad adottare l'atto di cui trattasi;

UDITA la relazione del Responsabile del Servizio Demografico;

VISTA l'allegata proposta di Direttiva per la cremazione e la dispersione delle ceneri dei defunti;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

- dal Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-Statistico "Favorevole sulla regolarità tecnica" *G. Carzedda*

CON n° 9 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, su n° 9 presenti e votanti,

DELIBERA

- a) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui s'intende approvata;
- b) di approvare la Direttiva per la cremazione e la dispersione delle ceneri dei defunti, composta da n° 8 articoli, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- c) di demandare all'Ufficio di Stato Civile l'attuazione della presente Direttiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.-

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di **quindici giorni** consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 dal **12.04.2016**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

COMUNE di POSADA

Direttiva

per la

CREMAZIONE e la DISPERSIONE DELLE CENERI DEI DEFUNTI

(Approvato con Deliberazione C.C. n° 9 del 08.04.2016)

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità della Direttiva	pag. 3
Art. 2 – Cremazione	pag. 3
Art. 3 – Affidamento delle ceneri	pag. 3
Art. 4 – Dispersione delle ceneri	pag. 4
Art. 5 – Luoghi di dispersione delle ceneri	pag. 4
Art. 6 – Modulistica	pag. 4
Art. 7 – Registro delle dispersioni delle ceneri	pag. 4
Art. 8 – Entrata in vigore	pag. 4

Art. 1 – Oggetto e finalità della Direttiva

- a) Nelle more dell'approvazione del Regolamento dei Servizi Cimiteriali del Comune di Posada la presente Direttiva disciplina la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n° 130, recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e della Legge Regione Sardegna 22 febbraio 2012, n° 4, recante “Norme in materia di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie”;
- b) Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR n° 285/1990 (ordinamento di polizia mortuaria), alle Circ. MS n° 24/1993 e Circ. MS n° 10/1998 e al D.P.R. n° 254/2003;
- c) La presente Direttiva ha il fine di salvaguardare i diritti, la dignità e la libertà di scelta di ogni individuo e le individuali convinzioni religiose e culturali, nonché a tutelare il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 – Cremazione

- a) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Posada per le persone decedute nel territorio comunale e secondo le modalità stabilite dalla L. n° 130/2001, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

Art. 3 – Affidamento delle ceneri

- a) Qualora il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, esse sono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari. In caso di affidamento a un familiare, il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto. Con altro atto saranno stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario, nonché le modalità di rinuncia all'affidamento, di consegna dell'urna cineraria al comune in caso di decesso dell'affidatario o di rinvenimento dell'urna da parte di terzi;
- b) La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari di cui al precedente comma a) dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri;
- c) A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone che:
 - 1. la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto è regolata dalla normativa in materia;
 - 2. il luogo di abituale conservazione dell'urna coincide, di norma, con la residenza legale degli aventi titolo che hanno l'obbligo di comunicare al Comune eventuali variazioni del luogo di conservazione;
- d) Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente Direttiva possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 4 – Dispersione delle ceneri

- a) Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione deve presentare apposita domanda in competente bollo;
- b) Per le persone decedute nel territorio comunale l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Posada secondo le modalità stabilite dalla L. n° 130/2001 e dalla L.R. n° 4/2012, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari;
- c) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Posada, anche per le ceneri appartenenti a persone defunte fuori dal Comune di Posada, previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla presente Direttiva;
- d) Se la dispersione è richiesta per luogo fuori Comune essa deve essere autorizzata dal Comune di destinazione delle ceneri;
- e) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2), della legge n. 130 del 2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

Art. 5 – Luoghi di dispersione delle ceneri

- a) La dispersione delle ceneri è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero comunale, in aree private o in natura (mare o fiume). La dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non costituisce, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 8), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione nel mare o nel fiume è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- b) La dispersione nel mare è consentita a non meno di 300 metri dalla costa ed è vietata nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione ed è sospesa dal 1° giugno al 30 settembre;
- c) La dispersione in mare o nel fiume non è consentita tramite affondamento dell'urna, la quale andrà smaltita a parte, una volta svuotata, dopo l'operazione di dispersione.

Art. 6 – Modulistica

- a) I moduli di richiesta sono disponibili per l'utenza oltre che presso gli uffici comunali anche sul sito del comune.

Art. 7 – Registro delle dispersioni delle ceneri

- a) L'Ufficio di Stato Civile tiene aggiornato un registro delle dispersioni.

Art. 8 – Entrata in vigore

- a) La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.